

Codice A1601C

D.D. 12 maggio 2023, n. 331

DPR 357/97 e s.m.i. art. 5, l.r. 19/2009, art. 43. Progetto: "Misure di prevenzione contro le valanghe nella fascia boschiva a monte della SP232". Comune: Valdilana (BI). Proponente: Comune di Valdilana. Richiesta di deroga alle prescrizioni di cui alla DD n. 667/A1601B/2020 del 24/11/2020.



ATTO DD 331/A1601C/2023

DEL 12/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

OGGETTO: DPR 357/97 e s.m.i. art. 5, l.r. 19/2009, art. 43. Progetto: "Misure di prevenzione contro le valanghe nella fascia boschiva a monte della SP232". Comune: Valdilana (BI). Proponente: Comune di Valdilana. Richiesta di deroga alle prescrizioni di cui alla DD n. 667/A1601B/2020 del 24/11/2020.

Premesso che

in data 5 aprile 2023 (prot. n. 50677/A16000) è pervenuta al Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali l'istanza del Comune di Valdilana di richiesta di deroga alle prescrizioni di cui alla DD n. 667/A1601B/2020 del 24/11/2020, inerente il Progetto "Misure di prevenzione contro le valanghe nella fascia boschiva a monte della SP232";

in particolare si chiede la deroga alla prescrizione che indicava di "sospendere gli interventi durante il periodo di nidificazione dell'avifauna dal 1° maggio al 15 luglio", in quanto fino al mese di aprile non è stato possibile iniziare i lavori a causa delle gelate notturne e della possibili nevicate e l'esecuzione degli impianti arborei (previsti da progetto) sono da farsi nei mesi di settembre/ottobre, dopo che sono state realizzati gli interventi di sistemazione dei paravalnghe, il cui periodo ottimale risulta quindi essere maggio - luglio;

tale prescrizione mirava precauzionalmente ad eliminare tutti i potenziali impatti derivanti dalla varie fasi del progetto presentato con istanza nel 2020, sulla ZSC IT1130002 "Val Sessera" e le specie potenzialmente presenti, ciò anche perché nei documenti progettuali, il cronoprogramma era generico e non permetteva un'indicazione specifica di quali fasi degli interventi non dovevano essere realizzate nei mesi maggio - luglio, a tutela in particolar modo dell'avifauna;

le Misure di Conservazione per la tutela dei site della rete Natura 2000 (di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, modificata dalla D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, dalla D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, nonché dalla D.G.R. n. 1-1903 del 04/09/2020), all'art. 13, comma 3, lettera f bis), prevedono che qualsiasi intervento selvicolturale,

incluso il concentramento e l'esbosco, sia sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori,

le integrazioni pervenute in data 6/5/2023 prot. n. 64804, a seguito di nostra richiesta prot. n. 60506 del 27/4/2023, specificano che gli interventi selvicolturali previsti sono programmati a Settembre, pertanto rispettano i disposti delle Misure di Conservazione; le restanti attività previste possono essere attivate anche nel periodo maggio-luglio in quanto essendo l'area periferica rispetto all'interezza della ZSC IT 1130002 "Val Sessera" e con presenza già di interferenza antropiche non si ritiene sia idonea alla presenza di specie di interesse conservazionistico;

a seguito dell'istruttoria tecnica condotta, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si ritiene che la richiesta di deroga alla prima prescrizione della DD n. 667/A1601B/2020 del 24/11/2020 non abbia incidenze significative sulla ZSC IT 1130002 "Val Sessera" e sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e con gli obiettivi di conservazione della stessa; pertanto, è ammissibile l'inizio delle attività previste dal progetto "Misure di prevenzione contro le valanghe nella fascia boschiva a monte della SP232", eccetto quelle selvicolturali, già nel mese di maggio dell'anno corrente;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva del Consiglio "Habitat" n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva del Consiglio "Uccelli" n. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 e con D.G.R. n. 1-1903 del 4/9/2020;
- D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione sesto gruppo di misure.";
- l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

di modificare la prima prescrizione di cui alla DD n. 667/A1601B/2020 del 24/11/2020 con la dicitura seguente:

- di sospendere gli interventi selvicolturali durante il periodo di nidificazione dell'avifauna dal 1°

maggio al 15 luglio.

Si raccomanda di concentrare i voli di elicottero, previsti per il trasporto del materiale, nel minor numero di giorni possibili e di prevedere una rotta di volo che sia il più possibile esterna ai confini della ZSC.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 1, lettere r), s) e t) della l.r. 19/2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Progetto: “Misure di prevenzione contro le valanghe nella fascia boschiva a monte della SP232”. Comune: Valdilana (BI). Proponente: Comune di Valdilana. Richiesta di deroga alle prescrizioni di cui alla DD n. 667/A1601B/2020 del 24/11/2020.

Istruttoria tecnica

in data 5 aprile 2023 (prot. n. 50677/A16000) è pervenuta al Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali l'istanza del Comune di Valdilana di richiesta di deroga alle prescrizioni di cui alla DD n. 667/A1601B/2020 del 24/11/2020, inerente il Progetto "Misure di prevenzione contro le valanghe nella fascia boschiva a monte della SP232", più precisamente alla prima prescrizione che prevedeva la sospensione dei lavori dal 1° maggio al 15 luglio;

con nota prot. n. 60506 del 27/4/2023, il Settore scrivente ha richiesto al Comune di Valdilana una documentazione integrativa che specificasse alcuni dettagli progettuali, in particolare un cronoprogramma dettagliato e motivato delle varie fasi degli interventi, distinguendo tra quelli selvicolturali da quelli di ingegneria naturalistica, specificando la tipologia di trasporto di materiale e personale necessario (per i voli di elicottero dettagliando il numero di rotazioni) e analizzando le incidenze potenziali sulle specie (soprattutto avifauna) presenti/nidificanti. Veniva anche sottolineata la raccomandazione di prevedere le lavorazioni di maggiore disturbo in piena estate anziché ad inizio, oppure di prevedere il trasporto in elicottero o alcune lavorazioni più rumorose ad inizio maggio, interrompendoli fino a fine giugno;

in data a 6 maggio 2023 (prot. n. 64804/A16000) sono pervenute le integrazioni da parte del Comune dalle quali si evince che gli interventi strettamente selvicolturali sono programmati a settembre, mentre le restanti attività nel periodo maggio-luglio. In particolare, nel periodo primaverile/estivo sono previsti gli interventi di ripristino dei paravalanghe esistenti e di realizzazione dei cavalletti paravalanghe; tali lavorazioni prevedono il trasporto di materiale mediante voli di elicottero;

dal punto di vista avifaunistico, le integrazioni presentate riportano informazioni di presenza e distribuzione delle specie ricavate dalle pubblicazioni “Avifauna nidificante in Alta Valsessera 1992-1994” e dallo studio “Gli Uccelli del Biellese”. Sulla base di tali pubblicazioni, il proponente riporta che l'area d'intervento è interessata dalla presenza unicamente della specie fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); tuttavia la caratterizzazione ambientale dell'area, presentata nel 2020 nell'ambito dello Studio per la Valutazione d'Incidenza del progetto in oggetto, indica la presenza di habitat erbacei poco idonei alla nidificazione di tale specie;

relativamente al potenziale disturbo generato dall'utilizzo dell'elicottero, si evidenzia che il proponente aveva ipotizzato un numero massimo di ore di volo pari a 10; dal cronoprogramma dettaglio presentato nella documentazione integrativa si evince che all'incirca i 2/3 dei voli sono previsti per le lavorazioni sui paravalanghe (in periodo maggio-luglio) mentre 1/3 per gli interventi selvicolturali previsti in autunno;

alla luce di tali considerazioni, unitamente al fatto che il punto di partenza dell'elicottero si colloca nelle vicinanze del sito d'intervento e che il progetto interessa una porzione prossima ai confini della ZSC, si ritiene che la deroga alla prima prescrizione della DD n. 667/A1601B/2020 del 24/11/2020 possa essere assentita, definendo alcune raccomandazioni in merito ai voli di elicottero al fine di evitare perturbazione delle specie in aree più interne della ZSC.

I funzionari referenti

dott.ssa Elisa Malenotti

dott.ssa Clizia Bonacito